

DIRETTIVE

DICIANNOVESIMA DIRETTIVA 96/41/CE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1996

recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/34/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

La direttiva 76/768/CEE è modificata conformemente all'allegato.

Articolo 2

previa consultazione del comitato scientifico di cosmetologia,

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a far sì che, a decorrere dal 1° luglio 1997, per le sostanze che figurano in allegato, né i fabbricanti, né gli importatori aventi sede nelle Comunità immettano sul mercato prodotti che non soddisfano le disposizioni della presente direttiva.

considerando che i dati scientifici disponibili indicano che l'acido urocanico interferisce con il processo immunitario in presenza di irraggiamento ultravioletto e che è pertanto opportuno vietarne l'impiego;

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a far sì che, dopo il 30 giugno 1998, i prodotti di cui al paragrafo 1 e contenenti le sostanze che figurano in allegato, non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale.

considerando che l'idrossido di calcio in combinazione con il sale di guanidina e l'idrossido di litio, impiegati per la stiratura dei capelli, possono presentare effetti indesiderabili qualora entrino in contatto con gli occhi e che è pertanto opportuno sottoporne l'uso a talune restrizioni e condizioni di impiego;

Articolo 3

considerando che, in base alle ultime ricerche scientifiche e tecniche, la clorfenesina, l'N(idrossimetil)glicinato di sodio e il cloruro d'argento deposto su biossido di titanio possono essere impiegati quali conservanti nei prodotti cosmetici;

1. Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 giugno 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Allorché gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da un riferimento siffatto in sede di pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento in questione sono adottate dagli Stati membri.

considerando che, in base alle ultime ricerche scientifiche e tecniche, il polimero di N-(2 e 4)-[(2-ossoborn-3-ilidene)metil]benzil[acrilammide, può essere impiegato quale filtro UV nei prodotti cosmetici;

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore cui si applica la presente direttiva.

considerando che i provvedimenti previsti dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive miranti alla rimozione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici,

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

⁽²⁾ GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 19.